



№ 4378/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

cu+el

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ADELAIDE AMIENDOLA - Presidente -

REGOLAMENTO DI
COMPETENZA.
FORO DEL
CONSUMATORE.

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRIACA - Consigliere -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Rel. Consigliere -

Ud. 10/01/2017 - CC

Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -

R.G.N. 6595/2016

Dott. AUGUSTO TATANGIULO - Consigliere -

Cu 4378
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza n. 6595-2016 proposto da:
TRALICCI GINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACQUA
DONZELLA N. 27 presso lo studio dell'avvocato SALVINO
GRECO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;

Fuc

- *ricorrente* -

contro

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS AGENCY SPA, anche solo
GABETTI AGENCY SPA, in persona del suo procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27,
presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MAINETTI, che la
rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso per decreto
ingiuntivo;

- *resistente* -

avverso la sentenza n. 4224/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata l'01/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. Gina Tralicci ha proposto opposizione, davanti al Tribunale di Roma, avverso il decreto ingiuntivo col quale è stata condannata a pagare la somma di euro 60.000 in favore della Gabetti Property Solutions Agency s.p.a. a titolo di importo della provvigione pattuita per la compravendita di un immobile.

La società opposta si è costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale, con sentenza del 1° marzo 2016, ha rigettato l'opposizione, ha confermato il decreto ed ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.

Ha osservato il Tribunale, ai limitati fini che interessano in questa sede, che era infondata l'eccezione di incompetenza per territorio avanzata dall'opponente, poiché nel modulo predisposto dalla Gabetti la Tralicci aveva indicato come proprio domicilio elettivo quello di Roma, Via Crescenzo 20, e tale domicilio, unitamente alla residenza anagrafica, costituiva foro esclusivo ed inderogabile ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Gina Tralicci propone regolamento facoltativo di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Roma, con atto affidato ad un motivo.

Resiste la Gabetti Property Solutions Agency s.p.a. con memoria difensiva.

3. Il P.M. presso quest'ufficio ha chiesto alla Corte di rigettare il regolamento di competenza proposto.

True

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'unico motivo di ricorso contesta la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto di dover respingere l'eccezione di incompetenza per territorio.

La ricorrente osserva, al riguardo, di avere documentato nel corso del giudizio di essere residente nel territorio del Comune di Fiumicino, ove sarebbe residente anche sua figlia, per conto della quale la ricorrente dichiara di aver trattato l'acquisto dell'immobile per cui è causa. Competente per territorio, pertanto, sarebbe il Tribunale di Civitavecchia. Il foro del consumatore, del resto, è un foro esclusivo e ogni clausola derogatoria dello stesso si presume vessatoria, a meno che il professionista che intende valersi della deroga non dimostri che vi è stata, sul punto, una trattativa preventiva caratterizzata da individualità, serietà ed effettività. La motivazione della sentenza, inoltre, sarebbe illegittima anche nella parte in cui ha ritenuto di poter utilizzare in danno della ricorrente le dichiarazioni contenute nel modello sottoscritto il 2 agosto 2011, non considerando che tale documentazione era stata già esplicitamente disconosciuta dalla parte opponente.

2. Osserva la Corte che il regolamento di competenza non è fondato e che va pertanto confermata la competenza del Tribunale di Roma.

Premesso che il certificato di residenza nel Comune di Fiumicino, esibito in copia dalla ricorrente Trallici, è datato del 2003, mentre dalla fotocopia del contratto stipulato dalle parti la medesima risulta avere eletto domicilio in Roma, Via Crescenzo 20, è decisiva la circostanza per cui l'art. 33, comma 2, lettera *ii)*, del d.lgs. n. 206 del 2005 indica come fori del consumatore quello della residenza o del domicilio elettivo, entrambi inderogabili. La disgiuntiva "o" implica evidentemente un'alternatività, per cui entrambi quei fori sono fori del

Fuc

consumatore, inderogabili e tali da vincere la previsione dei fori di cui all'art. 20 c.p.c. (v. sul punto l'ordinanza 7 maggio 2011, n. 10832, confermata dalla più recente ordinanza 12 gennaio 2015, n. 181). Da ciò consegue che la ricorrente non può invocare la lesione del foro del consumatore, perché l'elezione di domicilio suindicata dimostra che la causa è stata incardinata proprio davanti ad uno dei fori specifici posti dalla legge a tutela del consumatore.

Ogni ulteriore discussione sul fatto che la figlia della ricorrente risiedeva asseritamente a Fiumicino e che la trattativa sarebbe stata condotta dalla Tralucci per conto di costei non supera la soglia di un'assoluta genericità; quanto, invece, al profilo del disconoscimento dei documenti, sui quali la sentenza si sofferma, rileva il Collegio trattarsi di questione attinente al merito, che perciò potrà essere oggetto (ipoteticamente) dell'appello (art. 43, ultimo comma, cod. proc. civ.); ne consegue che ogni discussione in argomento è inammissibile in sede di regolamento facoltativo di competenza.

Truc

3. Il regolamento di competenza, pertanto, è rigettato, con conferma della competenza per territorio del Tribunale di Roma.

A tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai parametri introdotti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte *rigetta* il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Roma e *condanna* la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di

cassazione, liquidate in complessivi euro 5.800, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Fuc

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 10 gennaio 2017.

Il Presidente

Stefano de Amicis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

21 FEB. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima